

L'Aquila, 28 Marzo 2014

Circolare N. 38
Prot. N. 133

**ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI****OGGETTO: DIA, ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO INIBITORIO ASSUNTO OLTRE TRENTA GIORNI**Data di presentazione in Comune della **DIA: 04/02/2012**Termine ultimo per il **perfezionamento: 03/01/2013**Data **provvedimento** comunale recante l'**inibitoria: 04/01/2013**

protocollato il: 07/01/2013

ricevuto dall'interessato il: 16/01/2013

Con la sentenza n. 194 dell'11/3/2014 del TAR Lazio si afferma che è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere ai sensi del comma 6 dell'articolo 23 del DPR n. 380/2001 (si veda anche il comma 6-bis dell'art. 19 L. 241/90) il provvedimento comunale recante l'inibitoria di un intervento edilizio sottoposto a Dia adottato oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. (vedi premessa)

Con la sentenza si annulla il provvedimento inibitorio specificando come eventualmente il Comune, ricorrendone le condizioni, avrebbe dovuto agire nel rispetto della procedura di autotutela indicata dall'art. 21-nonies della L. 241/90 (*"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge*).

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila l'Ing. Sannito Emanuela.

Distinti saluti.

Il Direttore
Francesco Manni


Allegato: sentenza n. 194 dell'11/3/2014 del TAR Lazio

E.S.

N. 00194/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 241 del 2013, proposto dalla sig.ra
Brigida Barretta, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Zaza D'Aulizio e con domicilio stabilito ex lege presso
la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4

contro

Comune di Formia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabrina Agresti e
Domenico Di Russo e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Latina, via A. Doria, n. 4

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Comune di Formia prot. n. 52688 del 4 gennaio 2013, pervenuto a mezzo posta il 16 gennaio 2013, contenente declaratoria di improcedibilità della D.I.A. presentata in data 4 dicembre 2012, relativa a lavori di ampliamento e frazionamento di unità immobiliare ai sensi della l.r. n. 21/2009;
- di ogni altro atto antecedente o consequenziale, comunque connesso.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Formia;

Vista l'ordinanza n. 146/2013 del 18 aprile 2013, con cui è stata accolta l'istanza cautelare;

Vista la memoria conclusiva depositata dalla ricorrente;

Visti tutti gli atti di causa;

Nominato relatore nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2014 il dott. Pietro De Berardinis;

Uditi i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel verbale;

Visto l'art. 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.)

Considerato che con il ricorso in epigrafe la sig.ra Brigida Barretta ha impugnato il provvedimento del Comune di Formia prot. n. 52688 del 4 gennaio 2013, contenente declaratoria di improcedibilità della D.I.A. presentata dalla medesima ricorrente il 4 dicembre 2012, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione;

Considerato che con la D.I.A. in questione la sig.ra Barretta, proprietaria di un fabbricato ubicato in Formia, loc. Palombara-Rovegno, ricadente in zona agricola E1 ed avente destinazione residenziale, ha reso nota al Comune di Formia la realizzazione, ai sensi della l.r. n. 21/2009 (cd. Piano casa), di opere consistenti in un incremento dei volumi nei limiti del 20% e nel frazionamento dell'originaria abitazione in due unità abitative;

Osservato che con il provvedimento impugnato il Comune di Formia ha dichiarato improcedibile la predetta D.I.A. (e cioè, in buona sostanza, ha inibito i lavori oggetto di questa), in ragione del fatto che l'aumento delle unità immobiliari non sarebbe consentito in area con classificazione a sottozona agricola E1;

Considerato che a supporto del gravame la ricorrente ha dedotto le doglianze di:

- violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto il provvedimento impugnato sarebbe viziato da difetto di motivazione, non avendo esso specificato le ragioni di fatto e di diritto per le quali in zona agricola non sarebbero ammessi gli incrementi di unità immobiliari ex l.r. n. 21/2009;
- violazione di legge, dal momento che l'intervento oggetto della D.I.A. sarebbe del tutto conforme alle previsioni dell'art. 3 della l.r. n. 21/2009 e non ricadrebbe in alcuna delle ipotesi escluse di cui all'art. 2 della medesima legge regionale;
- violazione di legge ed eccesso di potere per tardività del provvedimento gravato, poiché, avendo la ricorrente presentato la D.I.A. al Comune in data 4 dicembre 2012, la stessa si sarebbe perfezionata il 3 gennaio 2013, mentre il provvedimento in questione, recante l'inibitoria dell'intervento, risulta avere la data del 4 gennaio 2013, è stato protocollato il 7 gennaio 2013 e ricevuto dall'interessata in data 16 gennaio 2013, cosicché il Comune avrebbe, semmai, dovuto attivarsi per rimuovere il titolo ormai formatosi, nel rispetto della procedura ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990;

Considerato che si è costituito in giudizio il Comune di Formia, resistendo alle pretese attoree ed in particolare eccependo l'inapplicabilità alle zone con destinazione agricola della disciplina di cui al cd. Piano casa, ai sensi dell'art. 55 della l.r. n. 38/1999, che in zona agricola consente solo interventi di rinnovo, ivi compresa la demolizione e ricostruzione, "con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti";

Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata, ai sensi dell'art. 74 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.), in virtù della manifesta fondatezza del ricorso;

Considerato che, per quanto riguarda la tesi dell'asserita impossibilità di applicare la l.r. n. 21/2009 (cd. Piano casa) alle zone agricole E1, la Sezione si è già pronunciata in senso contrario a detta tesi con sentenza n. 703/2013 del 26 agosto 2013, le cui conclusioni vengono integralmente richiamate in questa sede;

Osservato, più in dettaglio, come sulla specifica questione ora in esame la sentenza n. 703/2013 cit. abbia avuto modo di evidenziare:

- che la ratio della normativa di cui al cd. Piano casa (l.r. n. 21/2009 e successive modificazioni) va ricercata nel rilancio del settore edilizio;
- che la normativa in discorso non prevede alcun limite per le zone agricole, consentendo interventi di ampliamento degli edifici esistenti entro il 20% della volumetria realizzata, con il limite massimo dei 70 mq. per singola unità immobiliare autonoma;
- che la percentuale di ampliamento può essere incrementata di un 10% nel caso di uso di tecnologie che prevedano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 1 Kw;

- che nel caso di una singola ed autonoma unità immobiliare la normativa in commento contempla la possibilità di aumento delle unità immobiliari, senza apporre limiti diversi da quello, già riferito, del 20%, e senza prescrivere nemmeno che la nuova unità immobiliare sia costituita esclusivamente dall'ampliamento;

- che non osta all'applicazione del cd. Piano casa neppure la circostanza (verificatasi nel caso qui in esame) che il progetto abbia previsto il frazionamento delle unità immobiliari in unità autonome, in quanto la Regione Lazio ha avuto modo di chiarire come in base al citato Piano casa sia possibile – contestualmente all'ampliamento del 20% della superficie e, comunque, fino ad un massimo di mq. 70 – anche il frazionamento dell'edificio esistente per la realizzazione di nuove unità immobiliari, e come sia irrilevante la proporzione in cui l'ampliamento sia attribuito all'una od all'altra delle unità frazionate, a condizione che ciascuna di esse abbia i requisiti di abitabilità; Considerato che le suesposte argomentazioni portano alla declaratoria di fondatezza dei primi due motivi di ricorso, attesa l'insufficienza ed erroneità della motivazione del provvedimento gravato, basata sull'assunto (non condivisibile, per quanto ora visto) dell'inapplicabilità della l.r. n. 21/2009 alla zona dov'è ubicato il fabbricato dell'odierna ricorrente, senza che si possa invocare in contrario il disposto dell'art. 55 della l.r. n. 38/1999 (legge generale recante norme sul governo del territorio), anche alla luce del carattere eccezionale e premiale della disciplina contenuta nel cd. Piano casa (v. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 14 ottobre 2013, n. 4617); Considerato che, in aggiunta, è altresì manifestamente fondato il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'intervenuta consumazione del cd. potere inibitorio per decorso del relativo termine, poiché – come rilevato in sede cautelare – nell'adottare il provvedimento gravato il Comune di Formia non ha rispettato il termine di trenta giorni ex art. 19, comma 6-bis, della l. n. 241/1990;

Considerato in particolare, al riguardo, che, per la giurisprudenza prevalente (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4 aprile 2012, n. 990; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 15 gennaio 2009, n. 54), cui ha recentemente aderito anche questa Sezione (v. T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 12 dicembre 2013, n. 965), nell'ipotesi della D.I.A. in materia edilizia il termine di trenta giorni entro il quale, ai sensi del comma 6 dell'art. 23 cit. del d.P.R. n. 380/2001 – ed ora del comma 6-bis dell'art. 19 della l. n. 241/1990 –, deve riscontrarsi l'assenza di una o più delle condizioni dettate per l'intervento, va identificato facendo riferimento alla data di adozione del provvedimento inibitorio;

Considerato che, nel caso di specie, la D.I.A. risulta essere stata presentata dalla sig.ra Barretta il 4 dicembre 2012, mentre l'inibitoria gravata è stata adottata il 4 gennaio 2013, quindi oltre l'indicato termine di trenta giorni; Ritenuto quindi, alla stregua di tutto quanto si è detto, di dover dichiarare il ricorso manifestamente fondato ai sensi dell'art. 74 c.p.a., e di dovere, pertanto, disporre l'annullamento del provvedimento comunale con lo stesso impugnato;

Ritenuto, da ultimo, in base al criterio della soccombenza di dover liquidare le spese e gli onorari di causa, come da dispositivo, a carico del Comune di Formia

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina (Sezione I[^]), così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.

Condanna il Comune di Formia al pagamento in favore della ricorrente di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in € 1.500,00 (millecinquecento/00) complessivamente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)